



**PIANO DI REVISIONE ORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEI MARI TIRRENO
MERIDIONALE E IONIO**

(ex art. 20 T.U.S.P.)

Il presente piano di revisione viene redatto in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 20 commi 1 e 2 T.U.S.P.

L'analisi è effettuata con riferimento alle società partecipate detenute dall'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, e la relativa revisione ordinaria per il 2025 viene compiuta con riferimento alle partecipazioni possedute dall'Autorità di Sistema Portuale alla data del 31 dicembre 2024, alla luce dei criteri previsti dal c. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, appresso indicati:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie ammesse dal TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società.

1. Le partecipazioni dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio e l'attività di monitoraggio dell'Ente

Al fine di porre in essere le prescritte valutazioni, anche alla luce delle raccomandazioni recate nella Determinazione del 22 maggio 2018, n. 53 rubricata "*Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro 2015 - 2016 della Corte dei Conti Sezione del Controllo sugli Enti*", questa Amministrazione ha proceduto al



monitoraggio della efficienza e della economicità delle società partecipate e in particolare:

1 a) in relazione alla società **Gioia Tauro Port Security s.r.l.** si è compiuta un'analisi della modalità di svolgimento dell'attività sociale, sia sotto il profilo oggettivo afferente ai costi di gestione della stessa, sia in relazione alla puntuale osservanza delle disposizioni impartite dall'Ente che realizza il controllo analogo sulla stessa con direttive ed indicazioni che impongono non solo la gestione finanziaria, ma soprattutto il *modus* attraverso cui viene resa la prestazione del servizio, onde garantire gli obiettivi di sicurezza dell'ambito portuale cui mira per finalità istituzionale l'AdSP alla luce dei principi di derivazione eurounitaria recati nell'ISPS CODE e dal compendio normativo presiedente (*Reg. CE 725/2005, Direttiva 2005/65/CE, D.L.gs. 203/2007 di recepimento, Programma Nazionale di Sicurezza Marittima (P.N.S.M.) Rev. 1. PNSM Rev.1 – approvato con D.M. 287 del 20/09/2022*) e sulla base del Port Facility Security Plan vigente, ai cui standard qualitativi e quantitativi l'azione amministrativa deve improntarsi nella materia *de qua*, sì da offrire un servizio adeguato alle esigenze degli ambiti di competenza amministrativa della Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio in conformità, altresì, ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

A tal riguardo, si rappresenta che l'Ente, con la suddetta partecipazione totalitaria, consegue attraverso la Gioia Tauro Port Security s.r.l. obiettivi istituzionali, assicurando con la società partecipata in questione, un rapporto di "*delegazione interorganica*", nello svolgimento del servizio di vigilanza nei porti, condizione essenziale al fine di consentire l'operatività degli stessi nel rispetto dei Piani di Security vigenti nell'ambito portuale di competenza.

Ne consegue una qualificazione dello strumento societario in termini di articolazione organizzativa dell'ente (ancorché dotato di soggettività giuridica distinta): la delega interorganica ed il derivante rapporto tra l'AdSP e la citata società, rendono lo svolgimento delle prestazioni una vicenda interna alla pubblica amministrazione che trae il proprio fondamento nella titolarità in capo all'AdSP del potere di autorganizzare se stessa con strumenti di autoproduzione, esercitando nei confronti della Gioia Tauro Port Security s.r.l. poteri di indirizzo, coordinamento, influenza e controllo, di intensità paragonabile ai poteri esercitati dall'AdSP nei confronti delle proprie strutture interne.

In buona sostanza, l'Autorità di Sistema Portuale esercita sulla Gioia Tauro Port Security s.r.l. i poteri di direzione, vigilanza, controllo e indirizzo della gestione, del tutto simili ai poteri tipici di diritto amministrativo esercitati sui propri uffici e organi.

Questo si realizza attraverso azioni preventive ed, eventualmente, correttive che presuppongono



una prodromica valutazione in termini di efficacia ed economicità, quali corollari del buon andamento dell'azione amministrativa *ex art. 97 Cost.*, ovvero il rispetto del principio della "legalità finanziaria", quali:

il controllo sugli obiettivi gestionali;

il controllo strutturale nei confronti degli organismi societari;

il controllo sull'attività della società partecipata, le cui modalità di esercizio sono contemplate nel contratto di servizio, con totale dipendenza dall'Ente per la determinazione di strategie e le politiche aziendali, il controllo sulla gestione delle risorse e sulle procedure relative, consentendo, pertanto, alla Amministrazione un costante monitoraggio dell'andamento societario e della modalità gestoria. Nello specifico, in sede Assembleare, l'Autorità di Sistema Portuale, socio unico, declina gli obiettivi della stessa.

L'Ente ha provveduto al controllo dell'andamento societario, nonché a suggerire eventuali azioni di miglioramento.

Venendo ai principi cui deve conformarsi l'attività della società ed al monitoraggio della economicità societaria, giova evidenziare che:

- 1) I costi sostenuti dalla società per circa l'87% sono connessi al personale; tale spesa è contenuta nei limiti delle disposizioni di legge vigenti: la società, infatti, sostiene un costo in termini di retribuzioni, oneri assicurativi e contributivi in linea con le prescrizioni normative e contrattualistiche di settore.
- 2) La quota residuale della spesa societaria (circa il 13%) è gestita sulla base di regole improntate a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, ed ispirate alla c.d. "*diligenza del buon padre di famiglia*"; le spese vengono sostenute con procedure connotate da evidenza pubblica al fine di garantire un risparmio in termini assoluti oltre ad una efficace allocazione delle risorse. Quanto al monitoraggio dell'equilibrio finanziario, si rappresenta che la Gioia Tauro Port Security s.r.l. e la relativa gestione hanno ingenerato nell'anno 2021 utile pari ad € 1.248,00 a riserva straordinaria; nell'anno 2022 utile pari a € 1.020,00 a riserva straordinaria, nell'anno 2023 utile pari a € 964,00 a riserva straordinaria e nell'anno 2024 utile pari a € 1.787 a riserva straordinaria. Il risultato pratico ed operativo di questa oculata gestione ha permesso un consolidamento del patrimonio netto della società ed ha evitato in termini assoluti un intervento da parte dell'Autorità di Sistema Portuale finalizzato a provvedimenti di ripianamento e/o



risanamento del patrimonio societario.

1 b) Stesso monitoraggio è stato compiuto con riferimento alla Gioia Tauro Port Agency s.r.l. che è una società promossa e costituita dall'Ente ai sensi dell'art. 4 del D.L. 29/12/2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27/02/2017, n. 18, in via straordinaria per la durata, inizialmente, di 36 mesi successivamente prorogati fino alla data del 27 aprile 2024 e poi alla data del 31 dicembre 2024. L'art. 4-bis, comma 1, lett. a) del D. L.31/12/2024, n. 208 ha, da ultimo, prorogato fino al 30/12/2026 il termine di vigenza della Gioia Tauro Port Agency S.r.l..

La costituzione di tale Agenzia fa seguito alle risultanze dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 27/07/2016 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Regione Calabria, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) e l'Autorità Portuale di Gioia Tauro.

Ad esso ha fatto seguito l'adozione del D.L. 29/12/2016, n. 243 poi convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2/2017, n. 18, il cui art. 4 ha consentito, mediante emanazione di apposito provvedimento normativo, l'istituzione dell'Agenzia per la fornitura di lavoro portuale, la riqualificazione professionale e la ricollocazione dei lavoratori presso il porto di Gioia Tauro che, a quella data, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nella forma di ammortizzatori sociali.

Nella suddetta Agenzia sono confluiti i lavoratori in esubero delle imprese che operavano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 autorizzate alla movimentazione dei containers che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali.

Rispetto al numero originario di 377 lavoratori iscritti negli elenchi di tale organismo e grazie al subentro della rinnovata compagine societaria del principale terminalista - MCT Terminal Container – che ha proceduto alla riassunzione in servizio della quasi totalità degli stessi e alle assunzioni compiute da Automar S.p.A., nel 2024 risultavano iscritte agli elenchi dell' Agenzia nn. 55 persone.

A seguito dell'emendamento inserito nell'art. 93 del “Decreto Agosto” è stata concessa all'Autorità la possibilità di iscrivere in Agenzia anche i lavoratori in esubero delle Imprese ex art. 16 della legge n. 84/94.

L'obbligo costitutivo deriva da norma di legge ai sensi del primo inciso art. 5 T.U. 175/2016 *"ad eccezione dei casi inerenti la costituzione di una società [...] avvenga in conformità ad espresse*



previsioni legislative": la società ha ad oggetto l'attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi anche attraverso la loro formazione professionale in relazione alle iniziative economiche ed agli sviluppi industriali dell'area portuale di Gioia Tauro di competenza dell'Ente, nonché ogni attività necessaria o strumentale alla realizzazione di quanto sopra, in deroga all'articolo 6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e secondo le norme recate nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

L'art. 6, comma 2-*bis*, della L. 105/2025 di conversione del D.L. c.d. "Infrastrutture" ha modificato il comma 8 dell'art. 4. Del D.L. 243/2016 come convertito che adesso ha questo tenore: "*Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, ove restassero in forza all'Agazia di cui al comma 1, lavoratori non reimpiegati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può ((in ogni caso)) autorizzare la trasformazione di tale Agazia, su istanza dell'Autorità di Sistema portuale competente e laddove sussistano i presupposti, in un'Agazia ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84*".

Anche nei confronti di tale società partecipata viene svolto il monitoraggio periodico da parte dell'Autorità di Sistema Portuale declinando gli obiettivi e indirizzandone l'azione di intervento.

L'Autorità di Sistema Portuale non detiene partecipazioni societarie indirette.

Ai fini della redazione del presente piano, vengono considerate le seguenti coordinate normative:

- a) Art. 4 comma 1 D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica rubricato "*finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*" che prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
- b) Art. 6, comma 11, primo inciso, della legge n. 84/1994, secondo cui "*Le AdSP non possono svolgere, né direttamente né tramite società partecipate, operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse*", laddove per operazioni portuali, ai sensi dell'art. 16 comma 1 della l. 84/94 si intendono il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale e per servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali;
- c) D.M. 15 settembre 2009, n. 154 Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi



di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti che all'art. 3. rubricato "*condizioni e modalità per lo svolgimento*" comma 1 dispone che i servizi (ndr di sicurezza sussidiaria) possono essere svolti, previo accertamento da parte del prefetto della sussistenza dei requisiti sanciti dal medesimo regolamento, dall'autorità portuale [...] che li espleta[no] direttamente o mediante propria articolazione organizzativa, a norma dell'articolo 133 del T.U.L.P.S. [...]

2. Il piano di ricognizione ordinaria

L'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio intende confermare le motivazioni che la conducono a mantenere la partecipazione nelle due società partecipate.

Con riguardo alla Gioia Tauro Port Security s.r.l. trattasi, come sopra anticipato, di società preposta a specifica attività ritenuta strumentale e necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente in materia di effettuazione dei servizi di sicurezza portuale, rientrante tra le funzioni attribuite dalle vigenti leggi all'Autorità di Sistema Portuale, volte ad assicurare, nell'ambito degli impianti portuali di uso comune, quanto occorrente per prevenire incidenti di sicurezza in conformità alle regole dell'ISPS CODE e sulla base del PORT FACILITY SECURITY PLAN vigente.

3. Partecipazione totalitaria alla Gioia Tauro Port Security s.r.l.

Con riferimento alla partecipazione totalitaria di questa Autorità di Sistema Portuale, alla Gioia Tauro Port Security s.r.l., si ritiene necessario il mantenimento della stessa.

Detta società

- a. è a responsabilità limitata (art. 3 comma 1 T.U. 175/2016);
- b. è *in house*, legata all'Ente da stretti vincoli di carattere funzionale, organizzativo ed economico ed è sottoposta ad un "*controllo analogo*" a quello che l'Autorità di Sistema Portuale esercita sui propri servizi, esercitando influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società (art. 2 comma 1 lett. c. T.U. 175/2016) ed il 100% del proprio fatturato è riconducibile all'attività istituzionale di security della società a favore dell'Ente ed attiene a questo rapporto esclusivo con l'Autorità Portuale di Gioia Tauro (art. 16 T.U. 175/2016);
- c. svolge il servizio affidato in maniera esclusiva a favore dell'Autorità di Sistema Portuale, in coerenza peraltro con le disposizioni dettate dal Ministero dell'interno con il D.M. 15 settembre 2009, n. 154, per l'affidamento dei servizi di sicurezza nell'ambito dei porti in forza di specifico contratto di servizio;



- d. svolge attività di produzione di un servizio strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Autorità di Sistema Portuale (combinato disposto art. 4 comma 1 T.U. 175/2016, art. 6 della legge n. 84/1994, art. 3 D.M. 15 settembre 2009, n. 154);
- e. provvede all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina cui al codice contratti pubblici applicabile *ratione temporis*,
- f. a decorrere dal mese di Settembre 2024 la Gioia Tauro Port Security è stata inclusa nell'”*Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii.*” (SE13) alla voce “Altre amministrazione locali”.

4. Piano di revisione della Gioia Tauro Port Security alla luce dei prescritti criteri di razionalizzazione

Con riferimento alla partecipazione totalitaria di questa Autorità di Sistema Portuale nella Gioia Tauro Port Security s.r.l. si ritiene necessario il mantenimento della stessa in relazione ai criteri di razionalizzazione previsti dal legislatore.

Infatti, la società Gioia Tauro Port Security s.r.l.:

- a) la società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali;
- b) il numero dei dipendenti della società è superiore al numero degli amministratori, posto che la società a responsabilità limitata è gestita da un Amministratore Unico (art. 11 comma 2 T.U. 175/2016) ed ha un organico risultante dal piano di ricognizione del personale ai sensi dell'art. 25 D.lgs. 175/2016, approvato nella seduta assembleare del 20.09.2017, che non registra alcuna posizione esuberante;
- c) l'Autorità di Sistema Portuale di Gioia Tauro non detiene partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o similari;
- d) la società ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio annuo superiore ad € 500.000,00;
- e) l'Autorità di Sistema Portuale non ha partecipazioni in società diverse che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) per quanto riguarda il contenimento dei costi di funzionamento: la società è stata concepita e fondata sul presupposto di garantire al minor costo il miglior servizio di sicurezza nell'ambito portuale di competenza della Autorità di Sistema Portuale alle navi e agli



impianti portuali, in attuazione delle norme internazionali SOLAS e Codice ISPS, dei Regolamenti comunitari e delle leggi nazionali in materia di sicurezza ed alla stessa sono state estese le limitazioni imposte in corso di tempo dal legislatore nazionale in materia di *spending review*.

- g) In ossequio alle norme del T.U. in materia di società partecipate, sulla scorta di quanto sancito dall'art. 3 comma 2 e dall'art. 16 D.lgs. 175/2016, la società è assoggettata alla vigilanza *ex art* 2403 cc e alla revisione legale *ex art*. 14 D.lgs. 39/2010 di un revisore unico, individuato all'esito di una selezione pubblica.
- h) Non vi è necessità di aggregazione ad altre società alle quali, peraltro, questa Autorità di Sistema Portuale non partecipa.

5. Partecipazione alla Gioia Tauro Port Agency e relativo piano di revisione

Con riferimento alla Gioia Tauro Port Agency la partecipazione totalitaria dell'Ente a siffatta società discende direttamente dalla citata normativa che ha previsto in via straordinaria, eccezionale e temporanea la costituzione della stessa.

Ai fini del presente piano di revisione, occorre valorizzare la straordinarietà e la eccezionalità della partecipazione dell'Ente a siffatta società che ha una durata predeterminata *ex lege*.

Scaduto il termine di durata l'Autorità di Sistema Portuale, a mente della citata normativa, ove restino in forza all'Agenzia lavoratori iscritti agli elenchi non reimpiegati, potrà richiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'autorizzazione alla trasformazione della stessa, in un'Agenzia ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

L'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, infatti, prevede due diverse fattispecie e distinte procedure, una supplementare e surrogatoria laddove quella prevista in via ordinaria non si realizzi, per la individuazione del soggetto preposto in ambito portuale alla somministrazione di prestazioni di lavoro temporaneo.

In particolare, il comma 2 stabilisce che le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, debbano autorizzare l'erogazione delle prestazioni di lavoro temporaneo da parte di una impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali. L'attività della richiamata impresa deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo una procedura



accessibile ad imprese italiane e comunitarie.

Il successivo comma 5 dispone che, nel caso in cui non si realizzi quanto sopra, le prestazioni di lavoro portuale temporaneo vengano erogate da agenzie promosse dalle autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime e soggette al controllo delle stesse e la cui gestione è affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese operanti in operazioni portuali (carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale), in fornitura di lavoro portuale temporaneo e nella gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali.

Sulla scorta di quanto sopra, attesa la eccezionalità e temporaneità di siffatta partecipazione,

l'AdSP MTMI intende confermare la stessa anche in sede della presente revisione ordinaria, impegnandosi (essendo stato rimosso nei sensi suindicati, dall'art. 6, comma 2-bis, della L. 105/2025 di conversione del D.L. c.d. "Infrastrutture" di modifica dell'art. 4 c.8 D.L. 243/2016, l'ostacolo legislativo che impediva la celere costituzione del soggetto in parola ed essendo state appostate le somme a tali fini necessarie) a proseguire ogni opportuna azione prevista dalla normativa vigente intesa alla tempestiva trasformazione della stessa, in un'Agenzia ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 con definitiva progressiva dismissione della relativa partecipazione da parte dell'Ente ed affidamento della gestione della stessa nei modi stabiliti dalla suddetta disposizione. L'istruttoria volta alla trasformazione è in corso di completamento.

6. CONCLUSIONI

In considerazione di quanto precede, può concludersi nel presente piano di revisione, la permanenza dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni societarie riferito all'annualità 2024.

La società Gioia Tauro Port Security S.r.l. rientra tra quelle costituite per lo svolgimento di attività di produzione di un servizio strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Autorità di Sistema Portuale, pertanto, dall'analisi di cui al presente piano, l'AdSP MTMI non risulterebbe soggetta all'obbligo di razionalizzazione della quota totalitaria detenuta nella Gioia Tauro Port Security s.r.l.

Con riferimento alla Gioia Tauro Port Agency s.r.l., attesa la natura eccezionale e temporanea della partecipazione dell'Ente alla suddetta società, costituita in via straordinaria per le finalità declinate dal legislatore nell'art. 4 del D.L. 29 /12/2016, n. 243 poi convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2/2017, n. 18, l'Autorità, sulla scorta delle superiori motivazioni, conferma il mantenimento della



Phone +39(0)966 585637
info@portodigioiatauro.it

autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it



Autorità di Sistema Portuale
dei Mari Tirreno Meridionale
e Ionio



Contrada Lamia, snc
89013 Gioia Tauro (RC) - Italy

C.F. 91005020804

relativa partecipazione societaria.

Il provvedimento di approvazione unitamente al presente piano di revisione ordinaria sarà trasmesso alla competente sezione di controllo sugli Enti della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione, oltre che inoltrato al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 20, comma 1 e 3 T.U.S.P.

Allo stesso si compiegano lo statuto e l'atto costitutivo rispettivamente della Gioia Tauro Port Agency s.r.l. e della Gioia Tauro Port Security s.r.l. con annessi allegati.

La Responsabile del Settore Affari Legali

avv. Lavinia Maria Pia Strangi

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

Dott. Pasquale Faraone